

(N. 449-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 28 settembre 1949
modificato dalla Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati
nella seduta del 3 marzo 1950 (V. Stampato N. 794)*

presentato dal Ministro della Difesa
(PACCIARDI)

di concerto col Ministro del Tesoro
(PELLA)

e col Ministro della Marina Mercantile
(SARAGAT)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 7 MARZO 1950

Sostituzione delle tabelle nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 annesse al testo unico delle disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della Marina, approvato con regio decreto 1º agosto 1936, n. 1493.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Le tabelle nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 annesse al testo unico delle disposizioni legislative sull'avanzamento degli ufficiali dei corpi militari della Marina, approvato con regio decreto 1º agosto 1936, n. 1493, sono sostituite dalle corrispondenti tabelle indicate alla presente legge:

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

I periodi di servizio prestato, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, negli incarichi previsti dalle norme in precedenza vigenti, sono considerati validi ai fini del raggiungimento dei requisiti richiesti per l'avanzamento nei vari Corpi e gradi.

Art. 3.

Dopo il 5º comma dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative sull'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della Marina, approvato con regio decreto 1º agosto 1936, n. 1493, è aggiunto il seguente:

«La metà del periodo di tempo trascorso quale sottocapo di Stato maggiore di comando di squadra o di divisione è considerato, fino ad un massimo di sei mesi, agli effetti dell'avanzamento, come imbarco in comando navale».

Art. 4.

L'articolo 51 del testo unico delle disposizioni legislative sull'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della Marina, approvato con regio decreto 1º agosto 1936, n. 1493, è sostituito dal seguente:

«All'ufficiale che si trova in una delle seguenti condizioni:

- a) prescelto e iscritto in quadro d'avanzamento;
- b) prescelto ma non iscritto nel quadro;
- c) non prescelto per l'avanzamento;
- d) dichiarato non idoneo agli uffici del grado;
- e) sospeso dal quadro di avanzamento
- f) cancellato dal quadro di avanzamento,

è data conoscenza, con le modalità stabilite dal regolamento, delle deliberazioni che lo riguardano, e se esse siano state adottate alla unanimità ovvero a maggioranza dalla Commissione di avanzamento.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Soppresso.

Art. 4.

Soppresso.

All'ufficiale prescelto viene inoltre comunicato il posto assegnatogli nella graduatoria approvata dal Ministro.

All'ufficiale dichiarato non prescelto, cancellato o sospeso dal quadro e all'ufficiale dichiarato non idoneo agli uffici del grado è data altresì conoscenza della motivazione del provvedimento ».

*Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.*

Le 6 tabelle sono identiche.